

(N. 1948-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE GERINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Industria e del Commercio

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 6 APRILE 1957

Comunicata alla Presidenza il 22 luglio 1957

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Roma il 12 novembre 1953 fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania: *a*) Accordo in materia di brevetti per invenzioni industriali e relativo Scambio di Note; *b*) Scambio di Note riguardante gli Accordi conclusi a Roma fra i due Paesi il 5 e il 12 maggio 1953 in materia di assicurazioni sociali e il 12 novembre 1953 in materia di brevetti per invenzioni industriali.

ONOREVOLI SENATORI. — Il primo ed il secondo — questo in forma di Scambio di Note — degli accordi, conclusi a Roma il 12 novembre 1953 fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania e sottoposti al vostro esame, costituiscono un completamento dell'accordo italo-tedesco per la protezione dei diritti di proprietà industriale del 30 aprile 1952; il terzo, esso purè sotto forma di Scambio di Note, perfeziona e chiarisce la Convenzione del 5 maggio 1953 ed il relativo accordo aggiuntivo del 12 maggio dello stesso anno in materia di assicurazioni sociali.

L'Accordo in materia di brevetti per invenzioni industriali del 12 novembre 1953 e relativo Scambio di Note stabilisce la piena appartenenza ai cittadini germanici dei brevetti concessi in Italia posteriormente al 15 settembre 1947, anche se riflettenti domande presentate anteriormente a questa data, salvaguardando tuttavia i diritti degli eventuali terzi di buona fede.

Terzi interessati avrebbero, infatti, potuto giudicare che i brevetti concessi a cittadini germanici su domande depositate anteriormente al 16 settembre 1947 fossero rientrati nel regime del pubblico dominio o di licenza gratuita previsto nell'Accordo di Londra del 27 luglio 1946 e nell'Accordo quadripartito del 29 novembre 1950 sui brevetti tedeschi. Pertanto il presente Accordo riconosce i diritti dei terzi che, sino alla data della firma dell'Accordo, avessero intrapreso l'attuazione o fatto preparativi effettivi in vista dell'attuazione delle invenzioni, oggetto dei brevetti di cui trattasi, consentendo altresì la facoltà di aumentare l'utilizzazione o i preparativi per l'attuazione dell'invenzione contro la corrisposta di un equo compenso al titolare del brevetto limitatamente alle utilizzazioni iniziate dopo il 31 ottobre 1952 o corrispondenti ad aumenti nella utilizzazione verificatisi posteriormente a detta data.

Lo Scambio di Note, avvenuto nello stesso giorno, in materia di brevetti per invenzioni industriali precisa:

che il Governo italiano non prenderà alcuna iniziativa di carattere vincolistico circa i marchi di fabbrica o di commercio appartenenti a persone fisiche di nazionalità germanica, qualunque sia il luogo del loro domicilio

o alle persone giuridiche soggette al diritto germanico, depositati anteriormente al 16 settembre 1947;

che per i brevetti per invenzioni industriali di persone germaniche concessi in Italia fino al 30 novembre 1946 è adottato il sistema del pubblico dominio;

che le domande di brevetti per invenzioni industriali, depositate in Italia da persone germaniche fino al 30 novembre 1946 e non ritirate, avranno corso a termini della legislazione italiana in materia;

che le disposizioni di cui ai punti precedenti si applicheranno anche al « Land » Berlino, appena il Governo della Repubblica Federale di Germania avrà fatto al riguardo una comunicazione al Governo della Repubblica Italiana;

che lo Scambio di note in parola dovrà essere ratificato ed i relativi strumenti di ratifica scambiati a Bonn.

Lo Scambio di Note in materia di assicurazioni sociali, dopo aver premesso che l'esecuzione effettiva dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione sulle assicurazioni sociali del 5 maggio 1953 sulla concessione di rendite e pensioni per il periodo anteriore all'entrata in vigore della Convenzione e del Protocollo finale conclusi a Roma il 12 maggio 1953 e dell'Accordo firmato il 12 novembre 1953 in materia di brevetti dipende dalle ratifiche, da parte dei poteri legislativi delle due Parti contraenti, di tali Accordi e della Convenzione conclusa in data 5 maggio 1953, e dopo aver marcata l'urgenza che allo scopo di assicurare che le rendite dell'assicurazione infortuni e le pensioni delle assicurazioni pensioni previste nell'Accordo aggiuntivo di cui sopra del 12 maggio 1953 e maturate a carico degli istituti assicuratori tedeschi ed italiani sino alla data dello Scambio di note in esame vengano pagate nel più breve tempo possibile, stabilisce:

1) che, per la speditezza della procedura e per facilitare la documentazione, in attesa delle ratifiche di cui sopra e dello scambio dei relativi strumenti, gli Istituti assicuratori procedano, nel termine di due mesi dalla data dello Scambio di Note, alla determinazione delle somme spettanti a ciascun avente diritto.

In caso di inesistenza di documentazione presso gli Istituti delle due Parti, i diritti

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

degli interessati alla determinazione delle somme potranno comprovarsi con ogni altro mezzo idoneo e verranno definiti, entro due mesi, dallo scadere del predetto termine di due mesi, da un'apposita Commissione composta dai rappresentanti dei due Governi e degli Istituti assicurativi interessati dei due Paesi;

2) di lasciar fermo, in ogni caso, il disposto dell'articolo 4 dell'Accordo aggiuntivo del 12 maggio 1953;

3) che le somme già determinate vengano versate, su domanda degli aventi diritto, entro un mese dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica relativi agli accordi su men-

zionati, con l'indicazione dei singoli aventi diritto;

4) che le rendite e le pensioni maturate successivamente alla data dell'Accordo e fino alla ratifica di esso, siano soggette alla stessa procedura;

5) che qualsiasi contestazione in sede di applicazione delle predette clausole relative alle assicurazioni sociali venga sottoposta all'esame della Commissione prevista al numero 1.

Si propone la ratifica.

GERINI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi conclusi in Roma il 12 novembre 1953 fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania:

a) Accordo in materia di brevetti per invenzioni industriali e relativo Scambio di Note;

b) Scambio di Note riguardante gli Accordi conclusi in Roma fra i due Paesi il 5 ed il 12 maggio 1953 in materia di assicurazioni sociali ed il 12 novembre 1953 in materia di brevetti per invenzioni industriali.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e allo Scambio di Note di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.